

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13789/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13789 del 2024, proposto da Nora Elaborazioni Scarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Macri, Fiorita Iasevoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

nei confronti

Audiopress S.r.l., Voce del Lazio – Radiotelevisione – S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari:

a) della graduatoria provvisoria pubblicata in data 29 ottobre 2024 avente prot. 80230390587 relativa all'approvazione delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ai sensi dei

- commi 3 e 4 dell'articolo 5 del DPR del 23 agosto 2017 n. 146; b) della graduatoria definitiva pubblicata in data 29 novembre 2024 avente prot. mimit. AOO_DCT 0025395 e relativa all'approvazione delle domande ammesse al contributo per l'anno 2024 delle 2 emittenti radiofoniche a carattere commerciale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del DPR del 23 agosto 2017 n. 146;
- c) del provvedimento di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente in data 27 novembre 2024 avente prot. mimit. AOO_DCT n. 0025338 del 29 novembre 2024;
- d) della nota protocollo Mimit n. 142415 del 26 novembre 2024 di rigetto rispetto alla domanda di riconoscimento del contributo di cui al DPR 146 del 2017 per l'annualità 2024 dell'emittente radiofonica locale FM Telesia Radio;
- e) del provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela inviato a mezzo pec il 26 novembre 2024;
- f) di ogni altro connesso consequenziale e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, allo stato, nei limiti della presente cognizione sommaria, fatto salvo ogni opportuno approfondimento in sede di merito, che l'istanza cautelare promossa dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento. E tanto perché, come già concluso da questa sezione con precedenti dai quali non v'è ragione di discostarsi (ord. n. 477 del 7 febbraio 2024 e sent. n. 20464 del 18 novembre 2024), non si ravvisano

nella fattispecie idonee basi giuridiche per sostenere l'assimilazione delle fattispecie dei permessi/assenze non retribuite a quelle previste dall'art. 4, d.P.R. n. 146/17, da ritenersi, per loro natura, di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica;

Ritenuto, pertanto, di disporre il riesame, da parte dell'amministrazione resistente, della domanda di concessione delle agevolazioni presentata dalla ricorrente, alla stregua del suindicato principio e, dunque, della rilevanza, ai fini dell'ammissibilità, della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate esclusivamente per i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4, impregiudicata ogni valutazione in ordine all'assegnazione del punteggio secondo i criteri dettati dall'art. 6 (anch'essi da ritenersi tassativi), nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla

comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiarità della questione;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 17 giugno 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- a) accoglie, per quanto e nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare;
- b) autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami con le modalità di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 giugno 2025;
- d) compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Monica Gallo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO